

# SETTORE POLITICHE AGRICOLE

## DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.799 dell'11/7/2003

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI MINIMI DI VALIDITA' ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE DI MONTAGNA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2003, N:16 "INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1997, N:33"

Premesso che l'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n.97 (Nuove disposizioni per le zone montane), introdotto dall'articolo 52, comma 21 della legge 28 dicembre 2001, n.448, formula disposizioni volte a favorire, anche attraverso sgravi fiscali, le aziende agricole di montagna e ritiene le regioni deputate a regolare l'istituzione e la conservazione delle stesse anche attraverso la determinazione dell'estensione della superficie minima indivisibile come previsto dal comma 6 dell'articolo 5 bis della legge n.97/1994;

Atteso che la Regione Liguria con propria legge n. 16 del 9 giugno 2003 "Integrazione della legge regionale 13 agosto 1997, n.33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n.97 recante nuove disposizioni per le zone montane)" ha individuato quale superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5-bis, comma 1 e 6, l'estensione di terreno necessaria a garantire il raggiungimento da parte delle aziende agricole di un livello minimo di validità economica;

Considerato che il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.16 del 9 giugno 2003 attribuisce alla giunta regionale la potestà di determinare il livello di validità economica delle aziende agricole di montagna;

Ritenuto che ai fini della determinazione del livello di validità economica delle aziende agricole di montagna sia opportuno utilizzare i criteri richiesti per l'accesso alle provvidenze previste dalla Misura 1 del Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 e gli indicatori all'uopo individuati nello stesso Piano Parte III -Misura a (1) e definiti anche attraverso la deliberazione di giunta regionale n.148 del 9 febbraio 2001,

Ritenuto altresì di considerare la suddivisione del territorio in zone montane e collinari così come disposta dall'ISTAT ai fini della determinazione del Reddito lordo standard, necessario per l'individuazione della validità economica della azienda,

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra, Piero Gilardino,

### DELIBERA

- al fine di dimostrare la validità economica dell'azienda agricola di montagna si prendono in considerazione i Redditi lordi standard come pubblicati dalla Commissione europea ai sensi della Decisione 85/377/CEE e le Unità lavorative impiegate in azienda, come risultano da parametri ettaro/coltura definiti ed aggiornati dalla Regione Liguria;
- per determinare il sufficiente livello di redditività dell'azienda agricola si procede attraverso il seguente sistema di calcolo:

- 1) in base alla reale situazione aziendale viene calcolato il Reddito lordo standard totale aziendale e le Unità lavorative totali aziendali;
- 2) viene calcolato il rapporto Reddito lordo standard/Unità lavorative;
- 3) il rapporto Reddito lordo standard/Unità lavorative viene confrontato con il reddito medio dei lavoratori dei settori extragricoli della Regione Liguria relativo al periodo cui è riferito il Reddito lordo standard;

- il livello di redditività dell'azienda agricola si considera sufficiente quando il rapporto Reddito lordo standard/Unità lavorative risulta pari:

- a) al reddito di riferimento per le aziende specializzate in floricoltura,
- b) al 50% del reddito di riferimento per le aziende miste o specializzate in settori diversi dalla floricoltura nelle zone definite collinari dalla suddivisione disposta dall'ISTAT;
- c) a 1/3 del reddito di riferimento per le aziende miste o specializzate in settori diversi dalla floricoltura nelle zone definite montane dalla suddivisione disposta dall'ISTAT